



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	15.03.2022
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.02.2022
DECRETO RETTORALE	261/2022 dd. 30.03.2022
UFFICIO COMPETENTE	Unità di staff Dottorati di ricerca

Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2022

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

amministrativa

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi
- Art. 3 – Corsi in convenzione o in consorzio
- Art. 4 – Dottorato industriale
- Art. 5 – Dottorati di interesse nazionale
- Art. 6 – Durata dei Corsi
- Art. 7 – Progetto formativo
- Art. 8 – Consulta
- Art. 9 – Organi dei Corsi
- Art. 10 – Coordinatore
- Art. 11 – Composizione del Collegio dei docenti
- Art. 12 – Competenze del Collegio dei docenti
- Art. 13 – Consiglio dei docenti
- Art. 14 – Supervisor
- Art. 15 – Titolo di ammissione ai Corsi
- Art. 16 – Ammissione ai Corsi
- Art. 17 – Commissioni per l'esame di ammissione
- Art. 18 – Immatricolazione
- Art. 19 – Iscrizione agli anni successivi
- Art. 20 – Sospensione degli studi
- Art. 21 – Proroga della consegna della tesi o della frequenza
- Art. 22 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi
- Art. 23 – Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale
- Art. 24 – Commissione per l'esame finale
- Art. 25 – Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 26 – Contributo per l'accesso e la frequenza



Art. 27 – Borse di studio

Art. 28 – Coordinamento dei Corsi di dottorato con i Corsi di specializzazione medica

Art. 29 – Riservatezza e attività inventiva

Art. 30 – Internazionalizzazione

Art. 31 - Co-tutela di tesi

Art. 32 – *Doctor Europæus*

Art. 33 – Norme finali e transitorie

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Trieste.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore.
3. Ai corsi a cui l'Università partecipa in forma associata, in convenzione o in consorzio con altri soggetti, si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Trieste (d'ora in avanti Università o Ateneo) in conformità al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 (d'ora in avanti DM 226/2021), nel rispetto delle finalità e degli ambiti di applicazione enunciati all'art. 1 dello stesso Decreto. Il Regolamento disciplina inoltre le forme di reclutamento dei dottorandi.
5. Nel presente Regolamento il genere maschile è utilizzato solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Negli Organi dei Corsi e nelle Commissioni si tiene conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Di ciò si farà menzione negli atti costitutivi.

Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi

1. I Corsi sono istituiti e attivati presso i Dipartimenti dell'Università e possono essere articolati in curricula. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
2. La proposta di istituzione di un Corso è presentata da un Dipartimento che si candida come sede gestionale, secondo le modalità e i termini fissati annualmente dal Rettore. Alla realizzazione e al funzionamento del Corso possono concorrere anche altri Dipartimenti dell'Ateneo o strutture esterne quali le sedi convenzionate ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 226/2021, anche in collaborazione con altri soggetti che contribuiscano ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Corso e ad ampliare le strutture operative e scientifiche.
3. La proposta di istituzione o rinnovo di un Corso deve rispettare i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021 e gli eventuali criteri integrativi individuati dall'Università, tenuto conto degli indicatori previsti dalle linee guida per l'accreditamento e dei criteri di ripartizione del finanziamento ministeriale di cui all'art. 13, comma 2 del DM 226/2021.



4. Annualmente, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento prevede le risorse da destinare al funzionamento del Corso.

Il Dipartimento partecipa all'attivazione di un Corso finanziando borse di studio o con altre forme di finanziamento equivalenti, oltre al budget per la ricerca di cui all'art. 25, comma 10 del presente Regolamento, che viene assicurato anche ai dottorandi senza borsa di dottorato. Il finanziamento è garantito da fondi propri o acquisiti da terzi previa stipula di idoneo accordo sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

Il Dipartimento, nel caso di inadempienze da parte dei finanziatori terzi, provvede a coprire il disavanzo con fondi propri o dei singoli referenti dei progetti. A copertura dell'eventuale sbilancio, l'Ateneo non attribuisce il budget relativo ad assegnazioni annuali del Fondo di finanziamento ordinario, sia in conto esercizio che in conto investimenti.

5. Il Dipartimento provvede con fondi propri anche alla copertura finanziaria della borsa di studio per i mesi di proroga della frequenza di cui all'art. 21, comma 2 del presente Regolamento.
6. I Dipartimenti sedi del Corso, nell'ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi di collaborazione per favorire l'attività di dottorato.
7. Gli adempimenti necessari per la nuova istituzione di un Corso competono al Direttore del Dipartimento proponente o a un suo delegato. Tale competenza, in caso di rinnovo di un Corso già attivato nei cicli precedenti, spetta al Coordinatore in carica.
8. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le borse di dottorato a valere sui fondi ministeriali di Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico, nei limiti delle risorse disponibili.
10. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale del Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, ad attivare i Corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini con le modalità di cui all'art. 5 del DM 226/2021.
11. L'accreditamento ha durata quinquennale e comprende tre cicli consecutivi nel corso dei quali l'ANVUR svolge un'attività periodica di monitoraggio e valutazione. L'accreditamento è valutato ai fini della conferma o della revoca dello stesso nel caso di una modifica sostanziale tra quelle enunciate all'art. 5, comma 4 del DM 226/2021.
12. L'accertamento del venir meno di uno o più requisiti richiesti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con Decreto del Ministero. In caso di revoca viene garantito il completamento dei cicli già attivati al fine di consentire ai dottorandi già iscritti di concludere il proprio percorso di formazione e di conseguire il titolo.

Art. 3 - Corsi in forma associata

1. L'Ateneo promuove l'attivazione e lo svolgimento di Corsi in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del DM 226/2021.
2. I soggetti partecipanti ai Corsi di cui al comma 1 garantiscono ai dottorandi, in forma continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione di ricerca e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Art. 4 – Dottorato industriale

1. Per i Corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendono imprese che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo, l'Università può richiedere, in sede di accreditamento



o successivamente, il riconoscimento della qualificazione di “dottorato industriale”, anche come parte della denominazione dei Corsi stessi.

2. I bandi possono prevedere una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, anche con contratti di apprendistato, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione,
3. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca presso l'impresa, i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate, nonché, relativamente agli eventuali posti coperti da dipendenti, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
4. I dipendenti di cui al comma 2 devono aver sottoscritto un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella prevista per la frequenza del Corso.

In caso di avvicendamento nella supervisione dell'ente partner, il supervisore uscente dovrà assicurare un'adeguata condivisione del lavoro svolto. Qualora vengano meno le condizioni previste nell'accordo, questo si risolve senza che alcun ulteriore obbligo sia dovuto. Qualora il rapporto di lavoro del dipendente si interrompa e i motivi della cessazione non siano ascrivibili al dottorando, il Collegio dei docenti, previa valutazione del progetto scientifico fino ad allora svolto, può consentire allo studente, se iscritto al terzo anno, di concludere il Corso senza oneri per l'Università e senza che venga riconosciuto il percorso industriale.

Art. 5 – Dottorati di interesse nazionale

1. L'Università, su iniziativa di almeno uno dei Dipartimenti che la compongono, può attivare o aderire a un dottorato di interesse Nazionale.
2. Per i requisiti e le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione si rimanda all'art. 11 del DM 226/2021 e ad altri eventuali requisiti integrativi indicati dal Ministero o stabiliti dall'Ateneo.

Art. 6 - Durata dei Corsi

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni (36 mesi di frequenza effettiva), fatto salvo quanto previsto all'art. 28 del presente Regolamento.
2. Ogni bando di ammissione stabilisce la data di avvio dei Corsi, prevista di norma il 1° novembre di ciascun anno accademico, e la data entro la quale deve essere conseguito il titolo di accesso, che corrisponde alla data limite di iscrizione al Corso. Possono essere previste date d'inizio diverse nel caso di Corsi in collaborazione con imprese o altri enti, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, o in caso di reclutamento di dottorandi con progetti finanziati con specifici fondi nazionali o europei.

Art. 7 – Progetto formativo

1. Il progetto formativo del dottorando consiste:
 - a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore e di uno o più co-supervisori, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso;
 - b) nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera i) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale di cui all'art. 4, comma 1 lettera f) del DM 226/2021.



2. Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno la cui quantificazione è pari a 1720 ore annuali, salvo quanto disposto agli articoli 14 e 28 del presente Regolamento.
3. Con specifico provvedimento dell'Ateneo viene disciplinato l'ottenimento dei crediti formativi da conseguire con le attività formative in Italia e all'estero, mediante la frequenza di corsi istituzionali organizzati per i dottorandi, ivi compresi i corsi di formazione trasversale nonché singoli insegnamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. Altri crediti possono essere acquisiti tramite altre attività quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a seminari e congressi e l'attività didattica di supporto.
4. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.

Art. 8 - Consulta

1. La Consulta è composta da tutti i Coordinatori dei Corsi o loro delegati con sede amministrativa presso l'Ateneo. Per argomenti specifici all'ordine del giorno possono essere coinvolti anche i Referenti dei dottorati con sede amministrativa esterna.
2. La Consulta è presieduta dal Rettore o dal suo delegato per i dottorati di ricerca.
3. La Consulta esprime pareri e presenta proposte nelle seguenti materie:
 - a) modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i Corsi;
 - b) aspetti comuni delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, enti di ricerca, imprese e qualsiasi istituzione o altro soggetto pubblico o privato qualificato, in Italia o all'estero, anche al fine del reperimento di finanziamenti;
 - c) modifiche al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
 - d) politiche generali di finanziamento dei Corsi.
4. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Consulta è convocata dal Rettore o dal suo delegato almeno una volta l'anno, ove utile o necessario. Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei votanti. Il Rettore o il suo delegato vota in caso di parimerito. Le sedute della Consulta possono avere luogo anche da remoto. Alla Consulta può partecipare, con funzioni consultive, il personale degli uffici competenti in relazione alle tematiche all'ordine del giorno.

Art. 9 - Organi dei Corsi

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei docenti.
2. Può essere istituito un ulteriore organo, denominato Consiglio dei docenti.
3. Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente Regolamento.

Art. 10 - Coordinatore

1. Il Coordinatore viene eletto dal Collegio e nominato dal Consiglio del Dipartimento, sede gestionale del Corso, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accreditamento previsti all'art. 4 comma 1, lettera a), numero 3) del DM 226/2021 e tenuto conto degli indicatori previsti dalle linee guida per l'accreditamento in vigore.



2. Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo almeno per un anno accademico. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi universitarie associate.
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Ai fini di una corretta valutazione della qualità del Collegio, l'elezione deve essere fatta in sede di proposta di accreditamento o di rinnovo. L'incarico decorre dall'inizio dell'anno accademico del nuovo ciclo, fatte salve motivate esigenze eccezionali. In sede di istituzione di un nuovo Corso, il Coordinatore eletto entra da subito in carica, fermo restando che il triennio dell'incarico decorre dall'inizio dell'anno accademico.
4. Il Coordinatore:
 - a) ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovrintende il funzionamento e ne coordina le attività;
 - b) convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
 - c) predispone una relazione annuale sull'andamento del Corso da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti;
 - d) nomina, entro un mese dall'inizio dell'incarico, tra i professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Collegio, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio, sino all'insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede associata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;
 - e) adotta i provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio prevedendo un apposito punto all'ordine del giorno;
 - f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e a informare il Collegio e il Consiglio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;
 - g) cura i rapporti interni ed esterni del Corso;
 - h) verifica, in accordo con i supervisori, l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla prevenzione e alla protezione dai rischi e in particolare alla formazione sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, nonché quelli relativi agli infortuni connessi all'attività nel dottorato;
 - i) il Coordinatore cura il monitoraggio della situazione occupazionale dei Dottori di ricerca successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo.

Art. 11 – Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti, composto nel rispetto dei requisiti di cui al disposto normativo dell'art. 4, comma 1 del DM 226/2021, deve essere costituito da almeno 12 componenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui:
 - a) per almeno la metà, professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia;
 - b) per la restante parte, ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti, ferma restando la quota minima dei professori.

Il Collegio può essere costituito nella misura massima di un terzo della composizione complessiva da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca.
2. La composizione del Collegio dei docenti non deve in ogni caso superare le 35 unità.



3. Il Collegio deve assicurare un adeguato grado di copertura dei settori scientifico disciplinari del Corso e dei curricula, ove previsti, in conformità con le linee guida per l'accreditamento.
4. Nel caso di dottorati attivati in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei l'Università deve partecipare con un numero sostanzialmente paritetico di componenti rispetto agli altri enti coinvolti.
5. I componenti del Collegio devono aver ottenuto comprovati ed elevati risultati di ricerca nel rispetto dei criteri di qualificazione scientifica richiesti per l'accreditamento e di altri eventuali requisiti di qualità stabiliti dall'Ateneo.
6. Per partecipare al Collegio dei docenti, gli interessati devono presentare annualmente apposita domanda, secondo le modalità stabilite dall'Università, tenuto conto degli indicatori per l'accreditamento aggiornati, come previsti dalle relative linee guida ministeriali. La domanda dev'essere indirizzata al Direttore del Dipartimento proponente, in fase istitutiva del Corso, e al Coordinatore per i Corsi già istituiti.
7. I componenti del Collegio possono appartenere a un ulteriore Collegio solo nel caso in cui uno sia riferito a un Corso organizzato in forma associata, compresi i dottorati di interesse nazionale o nel caso in cui la partecipazione si riferisca a un Corso attivo a esaurimento. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
8. Il Collegio dei docenti viene nominato o rinnovato ogni anno dal Consiglio del Dipartimento sede gestionale del Corso, su proposta del Coordinatore, sentiti i Dipartimenti coinvolti in caso di Corsi interdipartimentali.
9. Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, anche i rappresentanti dei dottorandi, in numero non superiore a due, ovvero uno per curriculum. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.
10. La partecipazione di docenti dell'Ateneo a Collegi di Corsi attivati da altri atenei, anche in forma non associata, è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte del Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza.

Art. 12 – Competenze del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:
 - a) definisce gli obiettivi formativi, le tematiche e l'eventuale articolazione del Corso in curricula;
 - b) promuove, in sinergia con i Dipartimenti, forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del DM 226/2021 anche in forma non associata ai fini di un miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
 - c) approva la relazione annuale predisposta dal Coordinatore, sentito il Consiglio dei docenti, qualora istituito;
 - d) vigila sul buon andamento delle attività del Corso;
 - e) propone i componenti della Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione;
 - f) definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri per la valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;
 - g) propone l'assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti dal bando di ammissione di riferimento;
 - h) nomina entro due mesi dall'inizio dell'attività il supervisore e uno o più co-supervisori del dottorando;



- i) approva il progetto formativo individuale dei dottorandi, sentito il parere dei supervisori, e assegna a ciascun dottorando, entro due mesi dall'inizio dell'attività, la sede di frequenza prevalente;
 - j) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - k) autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi altra attività al di fuori del progetto formativo, se giudicata compatibile con l'attività del dottorato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
 - l) approva le richieste di co-tutela di tesi per i dottorandi in ingresso e in uscita;
 - m) valuta con cadenza almeno annuale l'attività svolta dai dottorandi, sentiti i supervisori, e delibera l'ammissione all'anno successivo, l'eventuale periodo di proroga della presentazione della tesi o il prolungamento della frequenza e l'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - n) propone, con deliberazione motivata, anche in corso d'anno, l'esclusione di un dottorando dal proseguimento del Corso;
 - o) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché alle richieste di differimento dell'inizio delle attività e della durata complessiva del Corso di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - p) nomina i valutatori o revisori e propone i componenti della commissione giudicatrice per l'esame finale;
 - q) fornisce, se richiesto, idonea documentazione ai fini della rendicontazione dei progetti;
 - r) autorizza, su richiesta del dottorando e sentiti i supervisori, l'oscuramento di parti della tesi o l'embargo nelle forme previste;
 - s) delibera in merito alla frequenza congiunta con le Scuole di specializzazione mediche;
 - t) in caso di Corsi che derivino da accorpamenti di dottorati disattivati, qualora le tematiche e i settori scientifico disciplinari dei Corsi siano coerenti, il Collegio del nuovo Corso assume le competenze e gli obblighi anche per quello ad esaurimento, fermo restando che ai dottorandi sarà rilasciato il titolo con la denominazione del Corso a cui sono stati immatricolati;
 - u) nel caso di accordi con sedi associate, fornisce gli elementi necessari alla redazione delle convenzioni;
 - v) Il Collegio dei docenti segue e coordina, a partire dal ciclo per il quale viene accreditato, le attività dei dottorandi di tutti i cicli attivi durante il proprio mandato, subentrando in tale attribuzione al collegio accreditato nel ciclo precedente, ove modificato nella sua composizione.
 - w) svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
2. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore e, in caso di nuova istituzione del Corso, dal Direttore del Dipartimento proponente. Le riunioni possono essere svolte anche da remoto con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale.

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale sottoscritto con firma digitale e trasmesso ai competenti uffici dell'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.

Le funzioni di Presidente, di norma il Coordinatore, e Segretario della seduta non possono coincidere.



3. La partecipazione al Collegio dei docenti non comporta oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 13 – Consiglio dei docenti

1. Il Consiglio dei Docenti è costituito, oltre che dai componenti del Collegio, da professori e ricercatori appartenenti a Università italiane o estere, da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o esteri, e da esperti di comprovata qualificazione nominati dal Collegio dei docenti.
2. In sede di istituzione del Corso, il Consiglio dei docenti è convocato dal Direttore di Dipartimento. Nel caso di istituzione del Consiglio successivamente all'attivazione del dottorato la convocazione è disposta dal Coordinatore.
3. Il Consiglio dei Docenti ha finalità consultive e compiti di indirizzo nell'ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso.
4. I componenti del Consiglio dei docenti possono assumere il ruolo di supervisori di cui all'art. 14 e svolgere l'attività didattica di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 14 - Supervisor

1. A ciascun dottorando sono assegnati almeno due supervisor, nominati dal Collegio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 6 del DM 226/2021.

Almeno uno dei supervisor deve appartenere al Collegio o al Consiglio dei docenti.

2. Il supervisore:
 - a) segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi definitiva di dottorato;
 - b) inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l'attività del dottorando;
 - c) autorizza il dottorando a effettuare le trasferte nell'ambito dell'attività del dottorato in Italia e all'estero;
 - d) autorizza le spese del budget della ricerca;
 - e) informa il Collegio dei docenti sui progressi dell'attività del dottorando con cadenza almeno annuale anche sulla base della relazione di cui all'art. 25, comma 11, lettere e) e f) del presente Regolamento, mettendo in evidenza i punti di forza e i punti che richiedono un miglioramento;
 - f) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di corso successivo e sull'eventuale periodo di proroga della presentazione della tesi o sul prolungamento della frequenza e sull'ammissione alla valutazione della tesi;
 - g) segnala al Collegio dei docenti l'eventuale inadempimento del dottorando degli obblighi di cui all'art. 25, anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell'esclusione dal Corso;
 - h) propone al Collegio, dopo averne verificato per tempo la disponibilità in relazione alle modalità e alle tempistiche previste, almeno due docenti o esperti e un supplente di elevata qualificazione che dovranno valutare l'elaborato della tesi del dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Art. 15 – Titolo di ammissione ai Corsi



1. Possono accedere al dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di:
 - a) laurea magistrale o titolo accademico di secondo livello equivalente;
 - b) titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato già dichiarato equipollente al titolo italiano richiesto, comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l'accesso al dottorato.
2. I titoli di accesso al dottorato devono essere conseguiti entro la scadenza del bando, fatta salva la possibilità per coloro che ne siano in difetto di conseguirli entro la data di iscrizione al dottorato, stabilita nel bando stesso.
3. La Commissione per l'esame di ammissione valuta l'idoneità del titolo estero ai soli fini dell'ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini della valutazione d'idoneità del titolo, la Commissione acquisisce e valuta in maniera circostanziata tutti gli elementi relativi al titolo estero in modo da garantire parità di trattamento ai candidati.
4. L'idoneità dei titoli esteri dei candidati reclutati a seguito di procedure selettive internazionali, nonché dei titoli esteri dei dottorandi in co-tutela in ingresso, è valutata dal Collegio dei docenti.

Art. 16 – Ammissione ai Corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene attraverso una selezione pubblica.
2. Il bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e pubblicato sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. In caso di contestazione fa fede il testo in lingua italiana.
3. Nel bando sono indicati:
 - a) i criteri di accesso, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e di organizzazione dei lavori delle Commissioni. La prova orale può essere sostenuta da remoto, sempreché venga assicurata la pubblicità della prova anche tramite l'accesso alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del colloquio;
 - b) i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
 - c) eventuali titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai singoli Corsi;
 - d) eventuali test riconosciuti a livello internazionale;
 - e) le lingue di cui viene accertato il livello di conoscenza;
 - f) le modalità di formazione delle graduatorie anche ai fini dell'assegnazione delle borse;
 - g) la presentazione delle attività e degli sbocchi occupazionali previsti;
 - h) i termini e le modalità di immatricolazione ai Corsi;
 - i) la data di inizio della frequenza;
 - j) eventuali tematiche di ricerca attivate per il ciclo;
 - k) ulteriori norme di dettaglio sull'ammissione ai Corsi.
4. Nel bando sono altresì indicati i posti disponibili, in particolare se coperti da:
 - a) borse di dottorato;
 - b) assegni di ricerca;
 - c) stipendi di dipendenti anche con contratti di apprendistato, di cui all'art. 4, comma 2;
 - d) altre forme di sostegno finanziario equivalente.



Possono inoltre essere previsti posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa, applicando sul totale delle borse messe a concorso l'arrotondamento per difetto.

5. Il bando può altresì prevedere posti attivati in conformità ad accordi e convenzioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
6. Il bando può riservare una quota di posti, con o senza borsa, a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tali casi possono essere previsti procedure e tempi di ammissione diversi e graduatorie separate.
7. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali possono altresì essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti attivati nell'ambito dei Corsi accreditati.
8. Nel limite dei posti sostenibili, possono essere ammessi gli iscritti ai Corsi presso Università estere o altre istituzioni abilitate al rilascio del titolo di Dottore di ricerca che abbiano sottoscritto con l'Università accordi di co-tutela di tesi.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione giudicatrice sono definite in conformità alle previsioni degli accordi stessi.
10. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso. La valutazione in merito all'identità dei corsi in questione compete al Collegio dei docenti.
11. In caso di rinuncia dei vincitori o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, è possibile ammettere ai Corsi gli idonei collocati in posizione utile in graduatoria entro la data di avvio del Corso, fatta salva diversa deliberazione del Collegio dei Docenti.

Art. 17 – Commissioni per l'esame di ammissione

1. La Commissione per l'esame di ammissione è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti o in via subordinata, per motivi di urgenza, su proposta del Coordinatore.
2. La Commissione è composta da tre a sette componenti scelti tra:
 - a) professori e ricercatori universitari;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli enti di ricerca pubblici;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.

Per le borse a tema vincolato, la Commissione è autorizzata ad avvalersi anche del supporto di esperti, senza diritto di voto, per un parere tecnico.

3. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo.
4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
5. In caso di rinuncia di un componente il sostituto viene individuato dal Presidente tra i supplenti già nominati o, in mancanza o indisponibilità di supplenti, dal Coordinatore.
6. In sede di seduta preliminare del concorso la Commissione stabilisce eventuali sub-criteri e parametri di valutazione nell'ambito dei criteri stabiliti dal Collegio.
7. La Commissione può svolgere i propri lavori da remoto nonché redigere e sottoscrivere i verbali in modalità digitale.
8. Gli atti della selezione e le graduatorie dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 18 – Immatricolazione



1. I candidati in posizione utile in graduatoria presentano la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel bando di ammissione.
2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione e la durata complessiva della frequenza di 36 mesi, previo parere positivo del Collegio dei docenti, l'inizio della frequenza del primo anno di corso può essere:
 - a) differito all'anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio della frequenza fissata dal bando, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al proprio titolo di studio estero o che, per motivi documentati, non riescano ad ottenere il visto d'ingresso in tempo utile, ferma restando la facoltà del Collegio di autorizzare la frequenza da remoto entro il primo trimestre;
 - b) ritardato fino a un trimestre dalla data di inizio del dottorato, qualora il dottorando debba concludere un corso universitario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, ovvero un tirocinio, un assegno di ricerca o un rapporto di lavoro o per i motivi legati alle procedure di ingresso in Italia o di perfezionamento della documentazione di cui al comma 2 lettera a).
3. Ai fini dell'attività di ricerca, possono richiedere la registrazione nei sistemi informatici di Ateneo i dottorandi, con carriera attiva, iscritti ai Corsi ai quali l'Ateneo partecipa in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 226/2021.

Art. 19 – Iscrizione agli anni successivi

1. Il dottorando si iscrive agli anni successivi e alla sessione dell'esame finale con le modalità e nei termini comunicati dagli uffici competenti, a pena di decadenza.
2. L'iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull'attività svolta, come previsto dall'art. 12, comma 1, lettera m).

Art. 20 – Sospensione degli studi

1. I dottorandi possono presentare domanda di sospensione della frequenza, previo visto del supervisore, per comprovati motivi previsti dalla legge quali:
 - a) tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007;
 - b) congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;
 - c) servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;
 - d) gravi motivi di salute.Il Collegio dei docenti ne prende atto.
2. Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, previo nulla osta del Supervisore, una sospensione della frequenza per un massimo di 6 mesi per i seguenti comprovati motivi:
 - a) gravi motivi di famiglia;
 - b) motivi lavorativi (periodi di prova, nel limite previsto dal contratto di lavoro);
 - c) nel caso di dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati o nel caso di apprendistato, per esigenze motivate dell'ente stesso.
3. Il periodo di sospensione della frequenza deve essere recuperato alla fine del ciclo. Nel periodo di sospensione il dottorando non può svolgere attività nell'ambito del dottorato.
4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le



annualità della borsa non possono eccedere la durata del Corso, a eccezione di quanto previsto all'art. 21 comma 2 del presente Regolamento.

5. Se i periodi di sospensione all'interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando deve iscriversi nuovamente allo stesso anno.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso non possono superare complessivamente i 6 mesi.

Art. 21 - Proroga della consegna della tesi o della frequenza

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando e previo nulla osta dei supervisori, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

I casi previsti sono:

- a) gravi motivi di famiglia;
 - b) motivi lavorativi (periodi di prova, nel limite previsto dal contratto di lavoro);
 - c) nel caso di dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati o nel caso di apprendistato, per esigenze motivate dell'ente stesso.
2. Per motivate esigenze scientifiche, su indicazione dei supervisori, il Collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del Corso e l'estensione della durata della borsa di studio per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che la decisione sia ratificata dal Dipartimento sul cui bilancio graveranno gli oneri derivanti dall'estensione della borsa, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

La borsa può essere corrisposta per una durata di 6 o 12 mesi al dottorando che sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. I periodi di proroga e sospensione di cui al comma 1 e all'art. 20, comma 2 non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i seguenti casi specifici, previsti dalla legge:
 - a) tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007;
 - b) congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;
 - c) servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;
 - d) gravi motivi di salute.
4. Viene demandato a un apposito Avviso annuale ogni altro adempimento.

Art. 22 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini annualmente previsti viene dichiarato decaduto.
2. L'esclusione può essere disposta dal Collegio dei docenti, anche in corso d'anno, nei seguenti casi:
 - a) giudizio negativo del Collegio sull'attività svolta;
 - b) assenza prolungata e non giustificata;
 - c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
 - d) mancato superamento delle verifiche previste di fine anno;
 - e) mancata ammissione alla valutazione della tesi o all'esame finale.



L'esclusione è disposta anche qualora il dottorando non riprenda l'attività alla conclusione di una sospensione della frequenza o non effettui nei termini previsti il caricamento nel sistema informatico della tesi definitiva.

L'esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato.

3. Trascorsi 6 anni (72 mesi) dall'inizio del dottorato è facoltà del Collegio proporre al Rettore l'esclusione dal Corso del dottorando che non abbia conseguito il titolo finale, per motivata e accertata obsolescenza della ricerca.
4. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva.
5. I casi di decadenza, esclusione e rinuncia di cui al presente articolo comportano l'interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del dottorato.

Art. 23 – Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale durante il quale il candidato deve dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico e originalità, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.
3. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).

Sul diploma finale viene fatta menzione della lode ove ricorrano le condizioni di cui al comma 16.

4. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso e sulle eventuali pubblicazioni realizzate durante il programma formativo. La tesi e la relazione devono essere presentate con le modalità ed entro le scadenze stabilite per le due sessioni di esame dal Rettore con apposita circolare.

L'Ateneo si riserva di verificare l'originalità della tesi.

5. La tesi viene esaminata criticamente da almeno due valutatori in possesso di esperienza di elevata qualificazione nell'ambito di ricerca della tesi, proposti dai supervisori e nominati dal Collegio dei docenti.
6. I valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti e a tutte le Università o enti che, in qualsiasi forma, partecipano alla realizzazione del Corso e non devono essere stati coinvolti nell'attività di ricerca del dottorando.

Possono assumere la funzione di valutatori gli esperti appartenenti a istituzioni pubbliche o private anche estere.

Almeno un valutatore deve essere un docente universitario.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori, secondo la procedura prevista dall'Avviso annuale, esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o, qualora ritengano necessarie integrazioni o correzioni significative alla tesi, il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi.

Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione nella prima sessione disponibile.



8. Il Collegio dei docenti, in casi eccezionali di evidenti errori valutativi, può pronunciarsi in merito all'ammissione all'esame finale.
9. L'ammissione all'esame finale è subordinata al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale dell'Ateneo che ne cura il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, nonché nella banca dati del Ministero.
10. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito in linea con la Policy di Ateneo in materia di Accesso Aperto.
11. Su richiesta motivata e circostanziata del dottorando, presentata prima della discussione della tesi e previo accordo dei supervisor, il Collegio può rilasciare l'autorizzazione a secretare temporaneamente parti della tesi esclusivamente per motivi legati alla tutela della proprietà intellettuale.
12. Con procedura analoga il dottorando può chiedere un periodo di embargo per la pubblicazione integrale della tesi per un massimo di 12 mesi.
13. L'embargo può essere rinnovato, sempre su richiesta motivata e circostanziata, per un ulteriore periodo di 12 mesi. Una terza richiesta di embargo può essere presentata purché non si superi un periodo complessivo di 36 mesi dalla data della discussione della tesi. Le richieste devono pervenire prima della scadenza del periodo d'embargo precedente.
14. Le richieste pervenute successivamente alla pubblicazione della tesi in accesso aperto non possono essere accolte.
15. La discussione pubblica della tesi si svolge nelle sessioni stabilite dall'Ateneo dinanzi a una Commissione di cui all'art. 24, comma 1 del presente Regolamento.
16. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio sintetico scritto. Il giudizio può essere graduato secondo una scala di valutazione. La Commissione, con voto unanime, può attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
17. In caso di esito negativo l'esame finale non può essere ripetuto.
18. Le modalità e le scadenze per l'ammissione all'esame finale sono definite nel relativo Avviso annuale.

Art. 24 - Commissione per l'esame finale

1. La Commissione per l'esame finale è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti o in via subordinata, per motivi di urgenza, su proposta del Coordinatore del Corso.
2. La Commissione è composta da tre a cinque membri, scelti tra:
 - a) professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo, di altre Università italiane o estere;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.

La Commissione è composta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) almeno due terzi dei componenti devono essere docenti universitari;
- b) nel caso di un dottorato monosede, due terzi dei commissari non devono afferire all'Ateneo;
- c) nel caso di un dottorato in forma associata, non più di un terzo dei commissari può appartenere alle sedi associate;
- d) per il calcolo del numero dei componenti si applica l'arrotondamento per difetto;
- e) i valutatori possono far parte della commissione. Non possono, invece, parteciparvi i supervisor, salvo nei casi di co-tutela di tesi, se previsto dalla relativa convenzione.



3. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, con delibera motivata può proporre più di una Commissione entro il limite di sei commissioni per anno accademico, a esclusione degli esami finali per i percorsi di co-tutela per i quali possono essere previste commissioni ad hoc.
4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
5. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza nonché redigere e sottoscrivere i verbali in modalità digitale, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno un componente nella sede amministrativa, o, se prevista, nella sede associata abilitata al rilascio del titolo.

In casi eccezionali, debitamente motivati, il Collegio può autorizzare il dottorando a sostenere l'esame da remoto.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, comprese le co-tutele, la Commissione è definita nei predetti accordi.

Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione ai posti per dipendenti delle imprese, anche in apprendistato, o di altri enti di cui all'art. 4 comma 2, agli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio:
 - a) attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - b) attività di didattica integrativa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.
3. I dottorandi possono svolgere anche al di fuori del percorso formativo e previo nulla osta del Collegio e sentito il supervisore, nel limite di ulteriori 50 ore per anno, attività di tutorato e attività didattica integrativa, anche remunerate.
4. Ulteriori attività al di fuori del progetto formativo possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti tenuto conto della coerenza con il progetto formativo del dottorando, dell'assenza di conflitti d'interesse con l'Università e del fatto che siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando il proficuo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.
5. Le borse sono compatibili con le attività sia di natura dipendente che autonoma di cui al comma 4, sempreché il reddito derivante non sia superiore all'importo della borsa stessa e comunque non superi il limite reddituale personale definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e la borsa di dottorato non sono comprese nel predetto limite di reddito.
6. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta dei supervisori che informano regolarmente il Collegio dei docenti delle trasferte. Durante la permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università e alle eventuali sedi associate, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con i supervisori e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio dei docenti. Possono svolgere tali attività anche alla conclusione del periodo obbligatorio di frequenza ed entro il termine per la consegna della tesi, se necessarie ai fini della stesura della tesi.
7. I dottorandi dell'area medica possono partecipare, su richiesta, all'attività clinico-assistenziale. In tal caso è necessario il possesso dell'abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.



8. I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo e delle eventuali sedi convenzionate, anche per singoli progetti, per quanto previsto dal programma di ricerca.
9. I dottorandi possono chiedere l'intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con i propri supervisori. Sentite le parti, il Collegio dei docenti può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione dei supervisori.
10. È assicurato un budget a sostegno dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa definito con decreto ministeriale. Il budget è gestito dal Dipartimento, sede di frequenza del dottorando. La spesa viene autorizzata dal supervisore.

L'importo è assicurato a ciascun dottorando a eccezione delle seguenti categorie:

- a) borsisti di Stati esteri;
 - b) beneficiari di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionali o comunitari.
11. I dottorandi hanno i seguenti obblighi:
 - a) frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;
 - b) svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;
 - c) sostenere le verifiche previste;
 - d) rispettare i Codici etici dell'Ateneo;
 - e) presentare al supervisore una relazione sull'avanzamento della propria ricerca e sull'attività formativa svolta, comprese le attività di ricerca e di formazione svolte all'estero e gli eventuali contributi scritti e orali;
 - f) presentare al Collegio dei docenti, annualmente o comunque ogni volta che venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca, vistata dai supervisori;
 - g) depositare, ogni anno accademico, le proprie pubblicazioni nell'archivio della ricerca dell'Ateneo.
 12. L'iscrizione a un corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato, a corsi di laurea e di laurea magistrale, a master universitari di primo e di secondo livello e a scuole di specializzazione presso Università o Istituti di ricerca italiani ed esteri, fatte salve le co-tutele e quanto previsto all'art. 28 del presente Regolamento.
 13. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività del Corso, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.
 14. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 5 del DM 226/2021.

Art. 26 - Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza, nella misura determinata annualmente dagli Organi Accademici e pubblicata nell'Avviso tasse e contributi studenteschi.

Art. 27 - Borse di studio



1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all'estero. Il periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in convenzione o per i dottorandi in co-tutela con soggetti esteri. L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 60 giorni.
3. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato nell'ambito del sistema universitario italiano, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
4. La borsa non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione delle borse concesse da istituzioni nazionali o estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei dottorandi.
5. Nel caso in cui il dottorando, già titolare della borsa, acquisisca un altro sostegno finanziario equivalente, dopo l'inizio del dottorato, può rinunciare alla borsa anche temporaneamente senza decadere dal Corso.
6. Nel caso di rinuncia alla borsa, di mancato rinnovo della borsa o di rinuncia agli studi, la borsa può essere assegnata, nella sua quota totale o residua, su proposta del Collegio dei docenti, a un dottorando privo di borsa dello stesso ciclo e dello stesso Corso, secondo la relativa graduatoria, tenuto conto di eventuali idoneità per le borse a tema vincolato. In ogni caso l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il Corso per il finanziamento di dottorati di ricerca. Il finanziamento può essere riutilizzato previo accordo tra le parti o se le condizioni del finanziamento stesso lo prevedono.
7. La fruizione di assegno di ricerca o di analoghe forme di sostegno all'attività di ricerca da parte di dottorandi senza borsa è ammessa, purché le tematiche dell'attività di ricerca a cui si riferiscono siano compatibili, a giudizio del Collegio dei docenti, con i temi del dottorato.
8. I Consigli di Dipartimento possono deliberare l'assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l'attività di ricerca.
9. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali come previsto dalla normativa vigente.
10. L'assegnazione della borsa non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
11. Le borse, se finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca.
12. Qualora il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato né a collaborare con il gruppo di ricerca e con i suoi supervisori, il Collegio dei docenti può disporre la revoca della borsa e l'attribuzione al dottorando di un nuovo tema di ricerca e di un nuovo supervisore o la decadenza dal dottorato.

Art. 28 - Coordinamento dei Corsi di dottorato con i Corsi di specializzazione medica

1. È ammessa la frequenza congiunta di un Corso di dottorato e di un Corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al dottorato;



- b) la compatibilità delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di specializzazione e dal Corso di dottorato deve essere attestata, anche in considerazione della distanza tra le sedi, dal Consiglio della Scuola di specializzazione e dal Collegio dei docenti;
- c) la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda del dottorando è richiesto il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola medesima;
- d) la frequenza congiunta determina l'incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione;
- e) il Corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni (24 mesi). L'eventuale riduzione della durata del dottorato potrà essere disposta trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio della Scuola di specializzazione.

2. Le norme di dettaglio sono definite nel bando di ammissione al dottorato.

Art. 29 - Riservatezza e attività inventiva

1. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca che possano portare ad eventuali risultati suscettibili di valorizzazione economica mediante il deposito di titoli di proprietà intellettuale. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, dal Collegio dei docenti, sentiti i supervisori.
2. I dottorandi, in virtù della loro permanenza nelle strutture dell'Ateneo, qualora vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica o elettronica), come strettamente confidenziali.
3. Per quanto riguarda la titolarità dei risultati inventivi conseguiti nell'ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'Università, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale sulla proprietà intellettuale e alla normativa di Ateneo.

Art. 30 – Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione e la mobilità internazionale nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine stipula accordi interistituzionali o convenzioni con Università o altre istituzioni estere abilitate al rilascio del titolo dottorale, che definiscono le modalità di collaborazione, in particolare per l'attivazione di Corsi internazionali accreditati secondo le procedure indicate all'art. 2, nonché per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi e per il riconoscimento della qualifica di *Doctor Europæus*.

Art. 31 – Co-tutela di tesi

1. L'Ateneo stipula accordi con università estere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela finalizzati all'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di uno o più supervisori dell'Ateneo e dell'Università estera e al rilascio di un doppio titolo, valido nei Paesi sede dei due Atenei. Possono altresì essere stipulati accordi con altre istituzioni estere riconosciute, che siano abilitate al rilascio di titoli equivalenti al titolo di dottore di ricerca, validi nel Paese di riferimento.
2. Ai fini dell'attuazione della co-tutela i programmi dei corsi di dottorato delle due istituzioni devono essere equivalenti per contenuti e obiettivi.
3. La co-tutela consente ai dottorandi, iscritti presso l'Ateneo o presso la sede partner, di svolgere la propria attività di dottorato per la preparazione della tesi, alternando periodi di ricerca e



formazione presso le due istituzioni, di norma di durata pressoché uguale, comunque non inferiore a un anno.

4. La co-tutela viene attivata su richiesta dei dottorandi regolarmente iscritti a un corso di dottorato in uno dei due atenei, previa approvazione del Collegio dei docenti del Corso. La co-tutela è avviata preferibilmente entro il primo anno di dottorato e in ogni caso non può essere concessa a favore dei dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso. L'attività già svolta nell'ambito del dottorato viene reciprocamente riconosciuta dalle università convenzionate.
5. I dottorandi in co-tutela in ingresso sono ammessi in sovrannumero, nel limite dei posti sostenibili. Tali studenti sono a tutti gli effetti dottorandi dell'Ateneo e di conseguenza sono soggetti ai diritti e doveri previsti dal presente Regolamento.

Il Collegio dei docenti verifica l'idoneità dei titoli di l'accesso al dottorato per i dottorandi in ingresso in possesso di un titolo estero.

6. L'esame finale si svolge in un'unica sede, di norma presso la sede universitaria di prima iscrizione, davanti a una commissione paritetica, formata sulla base di quanto indicato nella convenzione e in conformità ai regolamenti delle due sedi. I supervisor possono far parte della Commissione senza diritto di voto.
7. La proroga di cui all'art. 21 può essere concessa ai dottorandi in co-tutela anche per l'eventuale esigenza di conciliare le differenze tra ordinamenti nazionali o norme regolamentari delle due sedi in relazione alla durata dei corsi o alle date delle sessioni fissate per la discussione della tesi.

Art. 32 –*Doctor Europæus*

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di *Doctor Europæus* aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, qualora vengano soddisfatti i requisiti previsti a tal fine dalla European University Association (EUA).

Art. 33 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione e sostituisce il previgente regolamento sui dottorati di ricerca emanato con D.R. 7 dicembre 2018 n. 953.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate le disposizioni del Regolamento per l'attivazione di co-tutele di tesi di dottorato di ricerca, approvato con D.R. 24 ottobre 2011 n. 1264 nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano a partire dal XXXVIII ciclo di dottorato, fatte salve le disposizioni degli artt. 23 e 24 che si applicano a partire dalla prima sessione dell'esame finale dell'anno accademico 2021/2022.

È demandata all'Avviso recante le norme per l'esame finale la disciplina degli eventuali casi dei diplomandi dei cicli precedenti.

4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l'Università partecipa quale sede associata, che sono disciplinati da specifici accordi in conformità con il DM 226/2021.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del DM 226/2021.